


**IL PRESENTE
FASCICOLO
INFORMATIVO
CONTENENTE:**

- SCHEDA SINTETICA
- NOTA INFORMATIVA
- CONDIZIONI
di ASSICURAZIONE
comprehensive di:
REGOLAMENTO
DELLA GESTIONE
SPECIALE
"ARMONIUM"
- GLOSSARIO
- INFORMATIVA
SULLA PRIVACY
- MODULO DI
PROPOSTA

**DEVE ESSERE
CONSEGNATO AL
CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA.**



risparmiosicuro

**CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO
RICORRENTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA
DEL CAPITALE**

BPU >< **assicurazioni vita**
BANCHE POPOLARI UNITE

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

PAGINA VUOTA

SOMMARIO

1.	Scheda sintetica	pag.	4
2.	Nota informativa.....	pag.	8
3.	Condizioni di assicurazione	pag.	19
	Comprehensive di:		
	3.1 Regolamento della Gestione Speciale “Armonium”	pag.	26
4.	Glossario.....	pag.	27
5.	Informativa sulla privacy	pag.	28
6.	Modulo di Proposta	pag.	31

1. SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO RICORRENTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE - TAR. CFR902

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

BPU Assicurazioni Vita S.p.A., Impresa facente parte del Gruppo BPU.

1.b) Denominazione del contratto

“RISPARMIO SICURO”.

1.c) Tipologia del contratto

Capitalizzazione a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale.

Le prestazioni previste dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

Il contratto ha una durata compresa fra un minimo di anni 10 ed un massimo di anni 20.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

1.e) Pagamento dei premi

Premio Unico Ricorrente.

L'importo del Premio Unico Ricorrente non può essere inferiore a Euro 1.200,00 annui.

2. Caratteristiche del contratto

Il presente contratto intende soddisfare l'esigenza di risparmio del Contraente senza rischi di tipo finanziario a carico dello stesso.

La finalità che il contratto persegue viene realizzata:

- mediante l'accumulo di capitali conseguibili in base ad un piano di versamenti che, essendo caratterizzato dalla massima flessibilità, consente di predeterminare fin dall'origine l'esborso complessivo, di modificarlo in base a mutate esigenze o di integrarlo con premi aggiuntivi;
- mediante l'accrescimento delle prestazioni in base ad un tasso determinato in funzione del rendimento della Gestione separata “Armonium”, con un tasso minimo comunque garantito dall'Impresa e con consolidamento del capitale rivalutato annualmente.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di partecipazione agli utili, si rinvia alla Sezione F della Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione alla scadenza contrattuale:

il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale alla scadenza del contratto.

b) Opzione contrattuale:

in alternativa al capitale pagabile a scadenza, il Contraente può differire la liquidazione del capitale stesso fino ad un massimo di 5 anni.

L'Impresa riconosce alle prestazioni un rendimento minimo annuo garantito nella misura del 2% che si consolida annualmente ad ogni ricorrenza di polizza.

Nel caso in cui la misura annua di rivalutazione sia superiore al rendimento annuo minimo garantito, le rivalutazioni attribuite al capitale a fronte di tale misura annua di rivalutazione restano acquisite in via definitiva.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 3 - Prestazioni, Art. 12 - Clausola di Rivalutazione e Art. 13 - Modalità di rivalutazione del capitale.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata, riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'Isvap, l'indicatore sintetico "**Costo percentuale medio annuo**".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "**Costo percentuale medio annuo**" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "**Costo percentuale medio annuo**" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’Isvap nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Gestione speciale “ARMONIUM”

Premio Unico Ricorrente: € 1.200
Durata contrattuale: 10 anni
Durata pagamento premi: 5 anni

Premio Unico Ricorrente: € 1.500
Durata contrattuale: 10 anni
Durata pagamento premi: 5 anni

Premio Unico Ricorrente: € 3.000
Durata contrattuale: 10 anni
Durata pagamento premi: 5 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,26%	5	4,26%	5	4,26%
10	2,24%	10	2,24%	10	2,24%

Premio Unico Ricorrente: € 1.200
Durata contrattuale: 15 anni
Durata pagamento premi: 10 anni

Premio Unico Ricorrente: € 1.500
Durata contrattuale: 15 anni
Durata pagamento premi: 10 anni

Premio Unico Ricorrente: € 3.000
Durata contrattuale: 15 anni
Durata pagamento premi: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,95%	5	4,95%	5	4,95%
10	2,83%	10	2,83%	10	2,83%
15	1,97%	15	1,97%	15	1,97%

Premio Unico Ricorrente: € 1.200
Durata contrattuale: 20 anni
Durata pagamento premi: 15 anni

Premio Unico Ricorrente: € 1.500
Durata contrattuale: 20 anni
Durata pagamento premi: 15 anni

Premio Unico Ricorrente: € 3.000
Durata contrattuale: 20 anni
Durata pagamento premi: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,85%	5	5,85%	5	5,85%
10	3,09%	10	3,09%	10	3,09%
15	2,29%	15	2,29%	15	2,29%
20	1,81%	20	1,81%	20	1,81%

“Il costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “Armonium” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai

contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto ai contratti	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Tasso di inflazione
2001	5,11%	4,11%	4,93%	2,70%
2002	4,64%	3,64%	4,67%	2,50%
2003	4,60%	3,60%	3,73%	2,50%
2004	4,51%	3,51%	3,59%	2,00%
2005	4,39%	3,39%	3,16%	1,70%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

————— • —————

BPU Assicurazioni Vita S.P.A è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

Il Direttore Generale
Riccardo Cervellin



2. NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO RICORRENTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

BPU Assicurazioni Vita S.p.A., Impresa facente parte del Gruppo BPU e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di BPU Partecipazioni Assicurative S.p.A. con sede legale e direzione generale in Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano – Italia - Telefono 02 499801 – Fax 02 49980498 – sito internet: www.bpuassicurazioni.it - indirizzo di posta elettronica: bpuassicurazionivita@bpuassicurazioni.it. Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana, le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi d'investimento, le assicurazioni malattia (ex direttiva CEE n. 79/267), le operazioni di capitalizzazione, le operazioni di gestione di fondi pensione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989, n.3).

La Società di revisione di cui si avvale BPU Assicurazioni Vita S.p.A. è KPMG con sede in Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano.

2. Conflitto di interessi

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. provvede al collocamento del presente Contratto attraverso la rete dei propri agenti e attraverso attività di brokeraggio.

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. è indirettamente controllata da BPU BANCA S.c.p.a., capogruppo del Gruppo Bancario Banche Popolari Unite.

Nella gestione interna separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo Bancario Banche Popolari Unite, come meglio specificato alla sezione C, paragrafo 7, lettera f) della Nota Informativa.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi ed anche qualora abbia affidato la gestione degli investimenti a soggetti terzi, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti. Si precisa che l'Impresa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dalla presenza o meno del conflitto di interessi.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del presente contratto è compresa fra un minimo di 10 ed un massimo di anni 20.

Il presente contratto comporta l'attivazione di una successione di prestazioni, la prima delle quali con decorrenza e durata coincidenti con quella contrattuale; le successive si attivano alle ricorrenze previste in funzione della rateazione prescelta per il pagamento del premio, con un periodo di durata fissato in progressiva diminuzione affinché le scadenze di tutte le prestazioni risultino accomunate dalla medesima data.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi gravanti sul Contratto. Il capitale liquidabile a scadenza è il risultato della capitalizzazione dei premi unici ricorrenti versati al netto dei costi.

3.1 PRESTAZIONE A SCADENZA: l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati dal Contraente, una prestazione pari alla somma dei capitali acquisiti a fronte di ciascun premio unico versato e debitamente rivalutati fino alla data di scadenza.

Il capitale pagabile a scadenza, si rivaluta annualmente ad ogni ricorrenza annua di polizza e fino alla data coincidente con la data di scadenza stessa; le rivalutazioni attribuite al capitale restano acquisite in via definitiva.

Il tasso minimo garantito dall'Impresa è pari al 2%.

4. Premi

Premi Unici Ricorrenti - Il premio Unico Ricorrente, dovuto dal Contraente per un periodo pari alla durata contrattuale diminuita di 5 anni (durata pagamento premi), è determinato in funzione dell'ammontare della prestazione. Il primo premio, fissato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione della Proposta è corrisposto al perfezionamento del contratto e i successivi, di importo costante, possono avvenire, a scelta del Contraente, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile; in caso di rateazione sub-annuale l'ammontare complessivo annuo non potrà essere inferiore a Euro 1.200,00.

Le rate di premio potranno essere versate mediante assegno bancario, assegno circolare o bonifico bancario presso la sede dell'Intermediario cui è assegnata la Polizza, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale dell'Impresa.

Alla ricorrenza annua di polizza, con un preavviso di almeno 60 giorni, il Contraente ha facoltà di variare la rateazione del premio o l'importo del Premio Unico Ricorrente scelto in precedenza.

E' facoltà del Contraente sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti, qualunque sia il numero degli stessi corrisposti. I capitali acquisiti con i premi versati e le relative rivalutazioni già attribuite, rimarranno in vigore fino alla scadenza per il loro intero ammontare e **potranno essere riscattati in qualsiasi momento a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.**

Premi Unici Aggiuntivi – Il Contraente alla stipula del Contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata pagamento premi ha la facoltà di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, pagabili in unica soluzione per importi non inferiori a Euro 1.200,00 e con le stesse modalità di pagamento previste per il Premio Unico Ricorrente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale denominata "ARMONIUM" separata dalle altre attività di BPU Assicurazioni Vita S.p.A. e disciplinata secondo quanto riportato nella successiva Sezione C.

L'Impresa dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 Dicembre dell'anno precedente, così come determinato al punto 4. del Regolamento riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

Il conseguente rendimento attribuito al contratto e la misura di rivalutazione delle prestazioni, determinata in base a quanto descritto al punto 5.1, verrà applicata secondo il regime finanziario dell'interesse composto ai contratti in vigore alla ricorrenza contrattuale coincidente o successiva al 1° marzo stesso.

5.1 Misura della rivalutazione

Il rendimento da attribuire al presente contratto si ottiene sottraendo dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium", **il rendimento minimo trattenuto dall'Impresa pari a 1 punto percentuale.**

Il rendimento da attribuire così determinato non potrà comunque superare il 90% del rendimento realizzato stesso.

La misura di rivalutazione delle prestazioni è uguale al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, l'Impresa applicherà comunque un tasso di rivalutazione minimo garantito pari al 2% annuo composto.

Il capitale si rivaluta ad ogni ricorrenza annua di polizza e fino alla data coincidente con la scadenza del contratto. La prima rivalutazione di ogni prestazione acquisita verrà effettuata per il periodo che intercorre fra la data di decorrenza della prestazione stessa e la successiva ricorrenza annua di polizza.

Consolidamento – I rendimenti attribuiti annualmente a titolo di rivalutazione, restano acquisiti in via definitiva.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F della presente Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto.

L'impresa consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui lo stesso è informato della conclusione del contratto, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

L'Impresa si impegna ad inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto una descrizione sintetica dell'opzione esercitabile alla scadenza del contratto stesso, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a tale data.

6.1 Differimento Automatico di scadenza – Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di prorogare la scadenza dello stesso, senza il versamento di ulteriori premi, per un periodo massimo di cinque anni. Il differimento automatico o la sua interruzione, possono essere esercitati dal Contraente anche limitatamente ad una parte del capitale.

Il Contraente, se interessato all'opzione indicata, dovrà manifestare all'Impresa il proprio interesse entro 30 giorni della scadenza del contratto; nei 15 giorni successivi alla richiesta, l'Impresa si impegna a trasmettere la relativa Scheda sintetica, Nota informativa e Condizioni di Assicurazione.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

- a. Denominazione della Gestione separata: "ARMONIUM"
- b. Valuta di denominazione: Euro;
- c. La finalità della gestione è la rivalutazione periodica delle prestazioni e la garanzia di una misura minima di rivalutazione, contenendo i rischi connessi all'andamento dei mercati finanziari. A tale scopo il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito di emittenti sovranazionali, di Stati e di emittenti privati con grado di affidabilità elevato denominati in Euro.
- d. Il periodo di osservazione è compreso tra l'1/1 ed il 31/12 di ogni anno.
- e. La Gestione Interna separata "Armonium" investe prevalentemente in titoli di Stato a reddito fisso, obbligazioni espresse in Euro ed in liquidità.
Il Regolamento non prevede alcun limite di investimento in determinate categorie di attivi.
- f. Situazione al 31/12/2005 dei titoli obbligazionari emessi da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione: 2,47%.
- g. Lo stile gestionale di BPU Assicurazioni Vita S.p.A. consiste nella definizione della strategia di investimento che avviene attraverso un processo che si compone di due livelli: il primo è finalizzato a definire le caratteristiche di medio lungo periodo della strategia stessa in relazione alle caratteristiche delle passività (ALM strategica), il secondo è finalizzato a monitorare l'esposizione complessiva sia nei confronti di particolari dinamiche dei mercati di riferimento sia considerando le passività in portafoglio (ALM tattica).
In tal modo BPU Assicurazioni Vita S.p.A. è in grado di valutare la performance in termini di rendimento di medio-lungo periodo e di rischio sostenibile per le diverse possibili strategie di investimento.

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. si occupa della gestione degli attivi, mentre la revisione è affidata alla Società di certificazione KPMG S.p.A..

Per informazioni più dettagliate si rinvia al punto 3.1 Regolamento della Gestione speciale "ARMONIUM" che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

Costi per spese di intermediazione, acquisizione e gestione

La parte di premio trattenuta dall'Impresa per far fronte alle spese di intermediazione, acquisizione e gestione del contratto è calcolata applicando ad ogni premio versato le percentuali indicate nelle tabelle sottostanti.

Aliquote da applicare ai Premi Unici Ricorrenti di prima annualità

DURATA CONTRATTUALE	% SPESE DI INTERMEDIAZIONE	% SPESE DI GESTIONE
10 ANNI	10,00%	4%
11 ANNI	13,75%	4%
12 ANNI	15,00%	4%
13 ANNI	16,25%	4%
14 ANNI	17,50%	4%
15 ANNI	18,75%	4%
16 ANNI	24,00%	4%
17 ANNI	25,50%	4%
18 ANNI	27,00%	4%
19 ANNI	28,50%	4%
20 ANNI	30,00%	4%

Aliquote da applicare ai Premi Unici Ricorrenti di annualità successive alla prima e ai Premi Unici Aggiuntivi

DURATA CONTRATTUALE	% SPESE DI ACQUISIZIONE E DI GESTIONE
QUALUNQUE	8,00%

I costi applicati al premio effettivamente versato dal Contraente saranno riportati nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

8.1.2 Costi per riscatto

TIPOLOGIA DI RISCATTO	COSTI APPLICATI
RISCATTO TOTALE	EURO 0
RISCATTO PARZIALE	EURO 20 per operazione

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Dal rendimento realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" l'Impresa trattiene il seguente rendimento minimo:

Punti percentuali prelevati dal rendimento realizzato
1%

Qualora il 10% del rendimento realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" risultasse superiore al punto percentuale minimo sopra indicato, l'Impresa tratterrà il 10% del rendimento realizzato stesso.

L'Impresa preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione Speciale Armonium, riconducibili alle spese specifiche degli investimenti e alle attività di certificazione, pari, per il periodo di osservazione 1/1/2005 – 31/12/2005, allo 0,002% della giacenza media delle attività in portafoglio; negli ultimi tre esercizi la media di tale valore è stata pari allo 0,004%.

9. Regime fiscale e legale

9.1. Imposte sui premi

I premi versati per i contratti di capitalizzazione non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni.

9.2. Detraibilità fiscale dei premi

I premi versati per il presente contratto non sono né detraibili né deducibili.

9.3. Tassazione delle somme corrisposte

In base alla normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota Informativa, le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- **se corrisposte a persone fisiche o enti non commerciali**, in caso di riscatto da parte del Contraente o di liquidazione per scadenza, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,5% applicata alla differenza tra l'importo da liquidarsi e l'ammontare dei premi pagati. L'imposta viene calcolata tenendo conto degli elementi di rettifica di cui all'art. 14 comma 1 bis del D.Lgs. 47/2000.
- **se corrisposte a soggetti esercenti attività di impresa**, a seguito di contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, non sono soggette ad alcuna imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di capitale, fermo restando la tassazione direttamente in capo al percettore.

9.4. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Polizza, firmata dall'Impresa, sia stata sottoscritta dal Contraente.

A condizione che sia stato corrisposto il premio pattuito le prestazioni entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di conclusione, o dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se successiva. Qualora il versamento del primo premio avvenga successivamente alla conclusione e alla decorrenza, le prestazioni entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

11. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

11.1 - Risoluzione – E' facoltà del Contraente risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi; in tal caso, purchè sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente potrà esercitare il diritto al riscatto calcolato secondo quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

11.2 - Sospensione – E' altresì facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento mantenendo in vigore un capitale ridotto, determinato in base a quanto descritto al successivo punto 12, che continuerà a godere delle rivalutazioni annuali fino alla data di scadenza.

11.3 - Riattivazione – Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento della durata prevista per il pagamento dei premi, il ripristino del piano secondo due differenti modalità: con o senza il pagamento dei premi in arretrato.

Nel caso in cui sia intervenuta la sospensione del pagamento dei premi prima del completamento della prima annualità, è ammessa solo la riattivazione con il pagamento di tutti i premi arretrati. In ogni caso, non verranno richiesti interessi di ritardato pagamento in quanto l'effetto della riattivazione corrisponderà alla data di versamento del premio e da tale data le relative prestazioni acquisite verranno rivalutate e andranno ad aggiungersi ai valori delle prestazioni già consolidate al momento dell'interruzione.

12. Riscatto e riduzione

12.1 Riscatto totale

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere la risoluzione dello stesso e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale complessivo maturato all'ultima ricorrenza annua che precede la data di richiesta del riscatto, rivalutato per il periodo intercorrente fra detta ricorrenza e la data di richiesta stessa ed aggiungendo a tale importo i capitali acquisiti con eventuali Premi Unici Ricorrenti o Aggiuntivi versati nel corso dell'ultima annualità, rivalutati pro-rata temporis dalla data di effetto di ciascuna prestazione fino alla data di richiesta del riscatto stesso.

La misura di rivalutazione da utilizzare per quest'ultimo periodo è quella applicabile per la rivalutazione dei contratti con anniversario nel mese in cui viene richiesto il riscatto.

Qualora la richiesta del riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche durante il primo anno.

12.2 Riscatto parziale

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere, per un massimo di due volte fra una ricorrenza annua di polizza e la successiva, un riscatto parziale secondo le modalità previste per il riscatto totale.

Il riscatto parziale è concesso per importi minimi pari a Euro 1.000,00 per la parte riscattata e Euro 1.000,00 per la parte residua.

Dall'importo riscattato verrà prelevato il costo fisso per tale operazione indicato al precedente punto 8.

Il capitale residuo, inteso come differenza fra il capitale maturato alla data di richiesta del riscatto e l'importo liquidato comprensivo del costo per tale operazione, continuerà a rivalutarsi ad ogni successiva ricorrenza.

Il riscatto parziale non pregiudica la possibilità di continuare il piano dei versamenti o di effettuare versamenti aggiuntivi.

Per qualsiasi informazione su detti valori, il Contraente potrà rivolgersi alla BPU Assicurazioni Vita S.p.A. – Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita – Liquidazioni - , P.le F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano – Tel. 02 49980513, Fax 02 49980230, e-mail serviziovita@bpuassicurazioni.it il quale fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni richieste.

12.3 Riduzione

È facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento. I capitali acquisiti con i premi versati e le relative rivalutazioni già attribuite rimarranno in vigore continuando a godere delle rivalutazioni annuali.

Occorre tenere presente che l'operazione di riscatto e di riduzione comporta una diminuzione dei risultati economici sperati e se esercitata nei primi anni di durata contrattuale, esiste la possibilità che i valori di riscatto e di riduzione risultino inferiori ai premi versati.

Il Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F. illustra l'evoluzione delle prestazioni ridotte in caso di

sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati e del valore di riscatto che potranno essere confrontati con i premi ivi indicati per una più corretta valutazione sulle conseguenze che comporta la risoluzione anticipata del contratto.

I valori di riscatto e di riduzione puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo in forma personalizzata.

13. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta mediante lettera raccomandata A/R inviata al recapito qui precisato:

BPU Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Assistenza Clienti
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – 20149 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente le somme eventualmente versate.

14. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a:

BPU Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Assistenza Clienti
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – 20149 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa rimborsa al Contraente il premio versato, previa consegna dell'originale di polizza e delle appendici.

15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti vengono effettuati dall'Impresa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa consegna della documentazione prevista dall'Articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che il Codice Civile all'Articolo 2952 dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

16. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.

18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa BPU Assicurazioni Vita S.p.A. – Revisione Interna – P.le F.lli Zavattari, 12 - 20149 Milano – fax 02 49980492 – email: reclami@bpuassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

19. Ulteriore informativa disponibile

Su richiesta del cliente, BPU Assicurazioni Vita S.p.A. si impegna a consegnare in fase precontrattuale, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata "Armonium" e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa.

Tale documentazione è disponibile inoltre sul sito Internet dell'Impresa all'indirizzo www.bpuassicurazioni.it.

20. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata anche qualora tali variazioni intervengano a seguito di modifiche nella legislazione applicabile al contratto.

L'Impresa trasmetterà entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del contratto l'estratto conto annuale riportante le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla medesima data;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con evidenza di eventuali premi in arretrato e degli effetti derivanti dal mancato pagamento degli stessi;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "Armonium", aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premi, durata e periodicità di versamenti.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'Isvap e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%. Da tale rendimento, decurtando il tasso trattenuto dall'Impresa pari all'1%, in base a quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, si ottiene il rendimento attribuito al contratto, pari al 3%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono conto pertanto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'Isvap sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2%
- Durata: anni 15
- Durata pagamento premi: 10 anni
- Premio Unico Ricorrente: Euro 1.500,00
- Periodicità di versamento: annuale

Anni trascorsi	Premio Unico Ricorrente	Cumulo dei premi Unici Ricorrenti	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto alle fine dell'anno	Capitale ridotto ¹ alla fine dell'anno	Capitale ridotto a scadenza
1	1.500,00	1.500,00	1.181,93	1.181,93	1.559,51	1.559,51
2	1.500,00	3.000,00	2.613,16	2.613,16	3.380,39	3.380,39
3	1.500,00	4.500,00	4.073,03	4.073,03	5.165,58	5.165,58
4	1.500,00	6.000,00	5.562,09	5.562,09	6.915,73	6.915,73
5	1.500,00	7.500,00	7.080,93	7.080,93	8.631,58	8.631,58
6	1.500,00	9.000,00	8.630,15	8.630,15	10.313,80	10.313,80
7	1.500,00	10.500,00	10.210,35	10.210,35	11.962,96	11.962,96
8	1.500,00	12.000,00	11.822,16	11.822,16	13.579,88	13.579,88
9	1.500,00	13.500,00	13.466,20	13.466,20	15.165,10	15.165,10
10	1.500,00	15.000,00	15.143,13	15.143,12	16.719,24	16.719,24
11	0,00	15.000,00	15.445,99	15.445,99		
12	0,00	15.000,00	15.754,91	15.754,91		
13	0,00	15.000,00	16.070,01	16.070,01		
14	0,00	15.000,00	16.391,41	16.391,41		
15	0,00	15.000,00	16.719,24	16.719,24		

¹ Coincide con il "Capitale Ridotto a scadenza" in quanto rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino a scadenza al tasso minimo garantito del 2%.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di 10 annualità di premio.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Aliquota di retrocessione: 90% con minimo trattenuto dall'Impresa pari all'1%
- Prelievo sul rendimento: 1%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3%
- Durata: anni 15
- Durata pagamento premi: 10 anni
- Premio Unico Ricorrente: Euro 1.500,00
- Periodicità di versamento: annuale

Anni trascorsi	Premio Unico Ricorrente	Cumulo dei premi Unici Ricorrenti	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto alle fine dell'anno	Capitale ridotto ² alla fine dell'anno	Capitale ridotto ³ a scadenza
1	1.500,00	1.500,00	1.193,51	1.193,51	1.574,80	1.805,28
2	1.500,00	3.000,00	2.650,72	2.650,72	3.428,97	3.892,66
3	1.500,00	4.500,00	4.151,64	4.151,64	5.265,28	5.919,24
4	1.500,00	6.000,00	5.697,59	5.697,59	7.084,21	7.886,77
5	1.500,00	7.500,00	7.289,92	7.289,92	8.886,34	9.796,99
6	1.500,00	9.000,00	8.930,01	8.930,01	10.672,17	11.651,61
7	1.500,00	10.500,00	10.619,32	10.619,31	12.442,12	13.452,23
8	1.500,00	12.000,00	12.359,29	12.359,29	14.196,87	15.200,33
9	1.500,00	13.500,00	14.151,47	14.151,47	15.936,82	16.897,57
10	1.500,00	15.000,00	15.997,42	15.997,42	17.662,43	18.545,39
11	0,00	15.000,00	16.477,34	16.477,34		
12	0,00	15.000,00	16.971,66	16.971,66		
13	0,00	15.000,00	17.480,81	17.480,81		
14	0,00	15.000,00	18.005,23	18.005,23		
15	0,00	15.000,00	18.545,39	18.545,39		

² Rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino a scadenza al tasso minimo garantito del 2%.

³ Rappresenta il capitale ridotto maturato alla ricorrenza, rivalutato fino a scadenza al tasso di rendimento finanziario ipotizzato.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.



BPU Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il Direttore Generale
Riccardo Cervellin



3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PARTE I: OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalla polizza, dagli allegati, dalle appendici rilasciate dall'Impresa stessa, e dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di Legge.

Art. 2 - Conflitto di interessi

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. provvede al collocamento del presente Contratto attraverso la rete dei propri agenti e attraverso attività di brokeraggio.

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. è indirettamente controllata da BPU BANCA S.c.p.a., capogruppo del Gruppo Bancario Banche Popolari Unite.

Nella gestione interna separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo Bancario Banche Popolari Unite, come meglio specificato alla sezione C, paragrafo 7, lettera f) della Nota Informativa.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi ed anche qualora abbia affidato la gestione degli investimenti a soggetti terzi, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti. Si precisa che l'Impresa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dalla presenza o meno del conflitto di interessi.

Art. 3 - Prestazioni

L'Impresa garantisce, alla scadenza del contratto, la liquidazione di un capitale determinato dalla somma dei capitali acquisiti a fronte di ciascuno dei premi unici versati, ricorrenti o aggiuntivi, debitamente rivalutati secondo la misura e le modalità riportate nei successivi Art. 12 e 13.

Il capitale iniziale relativo a ciascun versamento si ottiene sottraendo dal premio stesso la parte trattenuta dall'Impresa per far fronte alle spese definite al successivo Art. 8.

Art. 4 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a. dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b. dopo la morte del Contraente;
- c. dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.

Art. 5 - Durata contrattuale e durata pagamento premi

La durata del contratto può essere fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 20 anni.

La durata di pagamento premi è inferiore di 5 anni rispetto alla durata contrattuale.

Art. 6 - Versamento dei premi Unici Ricorrenti

Il contratto prevede la corresponsione da parte del Contraente di una successione di premi unici costanti, denominati "Premi Unici Ricorrenti". A scelta del Contraente, i premi possono essere pagati con periodicità annuale o sub-annuale rispettivamente semestrale, trimestrale o mensile, contro quietanze emesse

dalla Direzione Generale dell'Impresa, presso la sede dell'Intermediario cui è assegnata la Polizza. Il pagamento potrà avvenire tramite assegno bancario, assegno circolare o bonifico bancario o altra modalità concordata con l'Impresa.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

E' ammesso un periodo di dilazione di 30 giorni, trascorso il quale, se il premio non risulta corrisposto, il contratto viene sospeso secondo quanto indicato all'Art.14.

L'entità del premio è stabilita dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 1.200,00 annui. Nel caso di versamenti frazionati in più rate nel corso di un anno, ciascun versamento dovrà essere costante e l'ammontare complessivo non potrà essere inferiore al suddetto importo minimo annuale.

Ciascun premio versato è comprensivo dei costi indicati al successivo Art. 8., distinti fra spese di intermediazione e gestione gravanti sui premi di prima annualità e spese di acquisizione e gestione gravanti sui successivi premi.

Art. 7 - Versamento di Premi Unici Aggiuntivi

Il Contraente, alla stipula del contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata del pagamento dei premi, ha la facoltà di effettuare dei versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, pagabili in unica soluzione per importi non inferiori ad Euro 1.200,00. Il Premio Unico Aggiuntivo versato, è comprensivo delle spese di acquisizione e di gestione del contratto di cui all'Art. 8.

Art. 8 - Caricamenti per spese di intermediazione, acquisizione e gestione

La parte di premio trattenuta dall'Impresa per far fronte alle spese di intermediazione, acquisizione e gestione del contratto, è calcolata applicando ad ogni premio versato le seguenti percentuali:

1) Premi di prima annualità:

- Spese di intermediazione:
 - 1% * n per durate fino a 10 anni
 - 1,25% * n per durate fino a 15 anni
 - 1,5% * n per durate oltre i 15 annidove per "n" deve intendersi il numero di anni di durata contrattuale
- Spese di gestione: 4%

2) Premi di annualità successive e Premi Unici Aggiuntivi

- Spese di acquisizione e gestione: 8%.

Art. 9 - Attivazione delle prestazioni

L'attivazione della prestazione relativa al primo versamento coincide con la decorrenza del contratto indicata in polizza e per la stessa è prevista una durata pari alla durata contrattuale; le successive prestazioni vengono attivate alla scadenza prevista in funzione della rateazione prescelta per il versamento dei premi, con un periodo di durata contrattuale fissato in progressiva diminuzione affinché tutte le scadenze risultino accomunate dalla medesima data.

Il capitale iniziale acquisito a fronte di ciascun premio versato è pari al premio stesso al netto delle spese indicate al precedente Art. 8.

PARTE II: CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 10 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Polizza, firmata dall'Impresa, sia stata sottoscritta dal Contraente.

A condizione che sia stato corrisposto il premio pattuito le prestazioni entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di conclusione, o dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se successiva. Qualora il versamento del primo premio avvenga successivamente alla conclusione e alla decorrenza, le prestazioni entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Art. 11 - Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso con lettera raccomandata A/R indirizzata a:

BPU Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Assistenza Clienti
Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 – Milano.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l'Impresa rimborserà al Contraente i premi versati, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

PARTE III: REGOLAMENTO NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 12 - Clausola di Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di Contratti ai quali l'Impresa riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate.

A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale "ARMONIUM" (riportato al punto 3.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione) attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

L'Impresa dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale "Armonium" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente, così come determinato al punto 4. del predetto Regolamento.

Misura annua di rivalutazione

L'aliquota di partecipazione al rendimento finanziario realizzato dalla Gestione speciale "Armonium" – per la determinazione del rendimento da attribuire al contratto - è pari al 90%.

Resta comunque stabilito che il rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, risultante dalla differenza tra il rendimento conseguito della gestione "Armonium" dichiarato dall'Impresa ed il rendimento ottenuto applicando al rendimento stesso l'aliquota sopra indicata, **non potrà essere inferiore a 1 punto percentuale.**

La misura di rivalutazione delle prestazioni è pari al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, l'Impresa applicherà comunque un tasso di rivalutazione minimo garantito pari al 2% annuo composto.

La rivalutazione delle prestazioni nella misura sopra indicata, verrà applicata secondo il regime finanziario dell'interesse composto ai contratti in vigore alla ricorrenza contrattuale coincidente o successiva al 1° marzo di ciascun anno e comporterà l'aumento a totale carico dell'Impresa della Riserva matematica calcolata a tale ricorrenza.

Art. 13 - Modalità di rivalutazione del capitale

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto e fino alla data di scadenza dello stesso, il capitale verrà rivalutato con le seguenti modalità:

- il Capitale maturato alla ricorrenza precedente, a fronte di capitali acquisiti con ciascun premio versato fino a tale data, viene rivalutato per il periodo di un anno, in base alla "Misura di Rivalutazione" indicata al precedente Art. 12;
- i capitali acquisiti a fronte di eventuali premi unici ricorrenti o aggiuntivi, versati nel corso dell'ultima annualità, vengono rivalutati per il periodo intercorrente fra la data di effetto di ogni singolo capitale e la ricorrenza annuale di rivalutazione.

Le rivalutazioni attribuite annualmente restano acquisite in via definitiva.

Art. 14 - Interruzione del pagamento dei Premi

Trascorso il periodo di 30 giorni concesso come dilazione per il pagamento dei premi o nel caso il Contraente si avvalga, in qualsiasi momento, della facoltà di richiedere l'interruzione del pagamento dei premi, il contratto viene sospeso e i capitali acquisiti con i premi versati fino alla data di sospensione e comprensivi delle debite rivalutazioni, resteranno in vigore per il loro intero ammontare continuando a godere delle successive rivalutazioni annuali.

L'interruzione del pagamento dei Premi Unici Ricorrenti non pregiudica la possibilità di versare Premi Unici Aggiuntivi.

Art. 15 - Riattivazione

Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento della durata prevista per il pagamento dei premi, il ripristino del piano secondo due differenti modalità: con o senza il pagamento dei premi in arretrato.

Nel caso in cui sia intervenuta l'interruzione del pagamento dei premi prima del completamento della prima annualità è ammessa solo la riattivazione con pagamento di tutti i premi arretrati.

In ogni caso, non verranno richiesti interessi di ritardato pagamento in quanto l'effetto della riattivazione corrisponderà alla data di versamento del premio e da tale data le relative prestazioni acquisite verranno rivalutate ad ogni successiva ricorrenza di polizza, in base alle modalità indicate agli Art. 12. e 13. e andranno ad aggiungersi alla prestazione già consolidata ai fini della determinazione del capitale garantito a scadenza.

Art. 16 - Variazione della rateazione e dell'importo del Premio Unico Ricorrente

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha facoltà di variare, nei limiti indicati all'Art. 6, la rateazione del premio scelta in precedenza o l'importo del Premio Unico Ricorrente. Dal momento in cui il premio subirà una variazione, l'ammontare del premio modificato costituisce il nuovo Premio Unico Ricorrente per la residua durata di pagamento premi prevista nel contratto.

Per esercitare tali facoltà, il Contraente dovrà far pervenire la richiesta all'Impresa almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale.

Art. 17 - Cessione - pegno - vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità con quanto disposto all'Art.2805 del C.C., l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base della presente polizza.

Art. 18 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 19 - Informativa periodica

L'Impresa trasmetterà entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del contratto l'estratto conto annuale riportante le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla medesima data;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con evidenza di eventuali premi in arretrato e degli effetti derivanti dal mancato pagamento degli stessi;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "Armonium", aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Art. 20 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere, previa richiesta scritta, un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE IV: ESTINZIONE DEL CONTRATTO E OPZIONI A SCADENZA

Art. 21 - Riscatto

Riscatto totale – A decorrere dalla prima ricorrenza annua successiva alla decorrenza del contratto, è data facoltà al Contraente di richiedere, in qualsiasi momento, il riscatto totale e la conseguente corresponsione del capitale maturato, risolvendo definitivamente il contratto.

Il valore di riscatto totale alla data di richiesta si ottiene rivalutando pro-rata temporis, il capitale complessivamente maturato all'ultima ricorrenza annua che precede la data di richiesta stessa, ed aggiungendo a tale importo i capitali acquisiti con eventuali premi unici ricorrenti o aggiuntivi, versati nel corso dell'ultima annualità, rivalutati pro-rata temporis dalla data di decorrenza di ciascuna prestazione fino alla data di richiesta del riscatto.

La misura di rivalutazione da utilizzare per quest'ultimo periodo è quella applicabile per la rivalutazione dei contratti con anniversario nel mese in cui viene richiesto il riscatto.

Qualora la richiesta del riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno.

Riscatto parziale – Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere, per un massimo di due volte fra una ricorrenza annua di polizza e la successiva, un riscatto parziale secondo le modalità previste per il riscatto totale. Il riscatto parziale è concesso per importi minimi pari a 1.000 Euro per la parte riscattata e 1.000 Euro per la parte residua.

Il costo per tale operazione è di Euro 20,00, prelevato direttamente dall'importo riscattato.

Il riscatto parziale non pregiudica la possibilità di continuare il piano dei versamenti o di effettuare versamenti aggiuntivi.

Il capitale residuo continuerà a rivalutarsi ad ogni successiva ricorrenza in base a quanto indicato all'Art. 12. e 13.

Art. 22 - Pagamenti dell'Impresa

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, tramite la rete distributiva o direttamente all'Impresa con raccomandata A/R, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ogni tipologia di liquidazione, i documenti da trasmettere all'Impresa sono i seguenti:

Liquidazione a scadenza del contratto

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
- nel caso di Beneficiari minori o privi di capacità ad agire, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il Tutore a riscuotere la somma dovuta.

Liquidazione per riscatto

- richiesta di liquidazione da parte del Contraente;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale.

Liquidazione per decesso del Contraente

- richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto;
- certificato di morte del Contraente;
- copia autentica del testamento pubblicato e atto di notorietà in cui risulti che il testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e nel quale siano indicati le generalità e la capacità giuridica degli eredi;
- in mancanza di testamento, atto di notorietà dove risulti che il Contraente è deceduto senza lasciare testamento, nonché (se Beneficiari sono gli eredi legittimi) le generalità e la capacità giuridica degli eredi, con la specifica che tali eredi sono gli unici e non esistono altri soggetti che rivestono tale ruolo;
- per ogni Beneficiario di polizza, fotocopia del codice fiscale e di un documento identificativo valido;
- nel caso di Beneficiari minori o privi di capacità ad agire, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il Tutore a riscuotere la somma dovuta;
- ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dall'Impresa.

Per tutti i pagamenti dovrà essere restituito all'Impresa l'originale di polizza e le relative appendici (o in mancanza, autocertificazione attestante lo smarrimento) e la richiesta di liquidazione dovrà indicare le modalità di pagamento prescelto nonché, in caso di bonifico, le coordinate bancarie complete.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa esegue i pagamenti mediante assegno circolare o bonifico bancario o altra modalità concordata, entro 30 giorni dalla data in cui la documentazione completa risulta pervenuta alla rete distributiva o all'Impresa se inviata direttamente alla stessa.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento è effettuato presso la Sede o il competente Intermediario dell'Impresa.

Art. 23 - Opzioni a scadenza

L'Impresa si impegna ad inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto una descrizione sintetica dell'opzione esercitabile entro la scadenza del contratto stesso, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a scadenza.

Differimento Automatico di scadenza – Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di prorogare la scadenza dello stesso, senza il versamento di ulteriori premi, per un periodo massimo di cinque anni. Il differimento automatico o la sua interruzione, possono essere esercitati dal Contraente anche limitatamente ad una parte del capitale.

Il Contraente, se interessato all'opzione indicata, dovrà manifestare all'Impresa il proprio interesse entro 30 giorni della scadenza del contratto; nei 15 giorni successivi alla richiesta, l'Impresa si impegna a trasmettere la relativa Scheda sintetica, Nota informativa e Condizioni di Assicurazione.

PARTE V: LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

Art. 24 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Art. 25 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente il Foro di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 26 - Modifica alle Condizioni di Assicurazione

L'Impresa si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della Normativa di riferimento.

Art. 27 - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

3.1 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE “ARMONIUM”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella della altre attività dell’Impresa, che viene contraddistinta con il nome “Armonium”.
2. Nel Fondo “Armonium” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. La gestione “Armonium” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo “Armonium” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4. e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo “Armonium”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene riportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell’esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre dell’anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ad al netto delle spese specifiche degli investimenti e attività di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell’Impresa.
7. L’Impresa si riserva di apportare al precedente punto 6. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

4. GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

BENEFICIARIO/I: soggetto/i cui, in base alla designazione fatta dal Contraente, spetta/no le prestazioni. La figura del Beneficiario può non coincidere con quella del Contraente.

CERTIFICAZIONE: verifica ed attestazione, da parte di una Società di revisione, iscritta in un apposito albo, della corretta determinazione del rendimento annuo conseguito dalla gestione speciale "Armonium".

CONSOLIDAMENTO: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente è definitivamente acquisito dal contratto; conseguentemente le prestazioni possono solo aumentare e mai diminuire.

CONSUMATORE: Contraente, Beneficiario o chiunque avanzi un giudizio contro l'Impresa.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Capitalizzazione, versa i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

COSTI: oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e, laddove previsto dal contratto, sul valore liquidabile per riscatto o sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa.

DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO: data da cui decorre la prima prestazione che entra in vigore a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio.

DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA: facoltà concessa al Contraente di differire il godimento della prestazione ad una successiva scadenza.

DURATA DEL CONTRATTO: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella in cui matura il diritto di percepire il capitale.

GESTIONE SPECIALE (O SEPARATA): è l'insieme delle attività, a copertura degli obblighi assunti in base a contratti di tipo rivalutabile, che l'Impresa gestisce, con la denominazione di "ARMONIUM", separatamente dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal Regolamento.

IMPRESA: BPU Assicurazioni Vita S.p.A. con la quale il Contraente stipula il Contratto.

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del Contratto di Capitalizzazione.

PREMIO UNICO RICORRENTE: l'importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi; ciascun premio concorre a definire indipendentemente dagli altri una quota di prestazione.

RECESSO: diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione; comporta la restituzione delle somme versate.

REVOCA: diritto del Proponente di annullare la Proposta presentata all'Impresa, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente versate.

RISCATTO: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

RISERVA MATEMATICA: importo accantonato dall'Impresa per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

RIVALUTAZIONE: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione annuale di una quota di rendimento della gestione speciale "Armonium".

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹.

a. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Impresa deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il **consenso** - contenuto nella Proposta (Mod. BPU Ass. 322) - per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁵ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁶, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Impresa, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁷.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

b. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁸ dalla nostra Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure informatiche, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Impresa, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa; a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁹; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

c. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Impresa o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono uti-

lizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁰.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro responsabile.

Titolare del trattamento è l'Impresa stessa, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione, con sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12.

Responsabile, pro tempore, è il dott. Umberto Auxilia, domiciliato presso l'Impresa stessa in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12.

Può rivolgersi, per tutto ciò, al: Servizio Segreteria Societaria - Piazzale Fratelli Zavattari 12, 20149 Milano - Tel. 02499801 - fax 0249980497 - segreteria.societaria@bpuassicurazioni.it¹¹.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Impresa e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".

Note

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, canali distributivi ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino)
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. D), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel Contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui sino affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel Contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel Contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e tematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia la nota 10);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Impresa (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurative e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24

dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

Il trattamento si considera consentito sino a cessazione degli stessi organismi consortili.

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carducci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

N.B.: L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

SPAZIO RISERVATO ALLA PROPOSTA

SPAZIO RISERVATO ALLA PROPOSTA

PAGINA VUOTA

Data ultimo aggiornamento: 1 marzo 2006.



BPU Assicurazioni Vita S.p.A. Società facente parte del Gruppo BPU Banca - 20149 Milano - Piazzale Fratelli Zavattari, 12
Tel. 0249980.1 - Fax 0249980498 - Capitale Sociale € 42.863.600 i.v. - Cod. Fisc., Part. IVA e n° Iscrizione Registro delle Imprese
di Milano 08869370158 - Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana;
le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento; le assicurazioni malattia (ex Direttiva CEE n. 79/267);
le operazioni di capitalizzazione; le operazioni di gestione di fondi pensione, con D.M. del 27-12-1988 (G.U. del 4-1-1989, n. 3)